

È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno?

Maurizio Fioravanti

1. Premessa

Ho raccolto con piacere la sfida implicita nella domanda che gli organizzatori di questo incontro hanno voluto formulare¹. Per me si trattava essenzialmente di ritornare sugli studi compiuti alla fine degli anni Ottanta, quando fui incaricato – malcapitato di turno – di redigere la voce dell'*Enciclopedia del diritto* dedicata allo Stato². In quel caso, data la sede cui era destinato il saggio, mi rivolgevo

¹ In questo saggio riproduco i contenuti della relazione tenuta l'8 dicembre 2004 presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nell'ambito del Convegno su *Lo Stato moderno di ancien régime*. Della relazione orale conservo volutamente nella forma scritta il carattere di immediatezza, omettendo quindi del tutto ogni riferimento a una bibliografia del resto sterminata. Nelle scarse note che seguono mi riferisco perciò esclusivamente ai saggi in cui ho già avuto occasione di riflettere sul quesito cui è dedicato questo contributo. A quei saggi rinvio per la bibliografia di volta in volta utilizzata. Ringrazio infine Giuseppe Galasso per un'osservazione da lui formulata nel corso della discussione sulla mia relazione. A essa è da ricondurre la sostituzione della locuzione, da me originariamente adoperata, di «Stato moderno delle origini», con la locuzione di «Stato moderno d'antico regime», in effetti più adatta a rappresentare il superamento di quelle logiche di carattere finalistico, insite nelle tradizionali ricostruzioni della parabola storica dello Stato moderno. Rimane solo da ricordare come lo «Stato moderno d'antico regime», nell'ambito di ricostruzioni più complesse e articolate, sia stato correttamente contrassegnato come «Stato giurisdizionale». Cfr. in particolare L. MANNORI - B. SORDI (edd), *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari 2001, pp. 36 e ss.

² Una prima versione di questa voce fu pubblicata nel 1987 come estratto anticipato dell'*Enciclopedia del diritto*. Fu poi inserita con il titolo *Stato (storia)* nella stessa *Enciclopedia*, vol. XLIII, 1990, pp. 708 e ss. Si trova ora, in forma rivista, con il titolo *Stato: dottrine generali e storiografia*, in M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione: materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino 1993, pp. 9 ss.

essenzialmente ai miei colleghi giuristi, per mostrare loro quanto fossero intrecciati il sapere giuridico e quello storiografico, e come da quell'intreccio fossero scaturite immagini potenti e dominanti dello stesso Stato moderno. La ricerca ne enucleò in particolare due, oltre a una terza sulla quale magari torneremo in seguito: una prima immagine, notissima, riconducibile alla matrice weberiana, legata al grande mito del progresso politico e amministrativo, inteso come processo di crescente riduzione dell'arbitrio dei sovrani e di altrettanto progressiva affermazione di un agire pubblico normativamente definito, e dunque calcolabile; e una seconda immagine, legata piuttosto al principio politico di sovranità, di matrice franco-tedesca, inteso come elemento generatore di neutralità e di uguaglianza, in una linea progrediente dallo Stato assoluto alla Rivoluzione. Ancora oggi, se si interrogano i giuristi su che cosa sia lo Stato moderno, essi risponderanno fondandosi immancabilmente su uno dei due modelli sopra ricordati, nei quali, non a caso, il diritto è chiamato a giocare un ruolo determinante: nel primo in quanto espressione di razionalità e calcolabilità contrapposta all'arbitrio politico, nel secondo in quanto legge che in sé incorpora il principio di sovranità e con ciò anche la forza necessaria per sconfiggere i particolarismi di ceto e di luogo, e affermare dunque infine il principio di uguaglianza.

In questa linea, se torniamo per un attimo alla domanda da cui siamo partiti, si dovrebbe rispondere che un profilo giuridico dello Stato moderno è molto più che possibile: è addirittura indispensabile, nel senso che senza il "giuridico" non si potrebbe cogliere in alcun modo il significato storico dello stesso Stato moderno, consistente in definitiva proprio nell'affermazione della regola sul mero arbitrio, della legge generale e astratta sul mero privilegio. Come però ormai tutti sappiamo, si tratta per l'appunto solo di una linea, ovvero di un insieme di dottrine storicamente determinate che hanno generato una certa interpretazione dello Stato moderno divenuta rapidamente dominante in una determinata fase storica, tra Otto e Novecento, nell'epoca degli Stati nazionali e del trionfo del diritto pubblico statale. E sappiamo anche che tutto questo apparato concettuale è ormai da tempo rimesso in discussione. Si è anzi a questo proposito giunti, in qualche occasione, a una sorta di eccesso opposto, e dunque addirittura a negare che vi sia mai stata una vera e propria storia dello Stato moderno in Europa, con il palese intento di disciogliere quella storia nel grande contenitore delle relazioni sociali e territoriali, intendendola dunque nient'altro che come storia dell'insieme degli assetti di potere conseguenti a un certo modo di essere di quelle relazioni.

Per concludere questa premessa, bisogna dire che questa soluzio-

ne è, secondo me, altrettanto improponibile quanto una semplice permanenza dei vecchi modelli. È vero che oggi abbiamo ormai scoperto in modo irreversibile l'estrema complessità interna alla vicenda dello Stato moderno, certamente non più riducibile allo schema weberiano della sostituzione dell'amministrazione statale all'amministrazione di ceto, o allo schema del progressivo dominio della legge sui particolarismi di ceto e di luogo. Ma non per questo possiamo con disinvoltura considerare irrilevanti tutte quelle distinzioni, tra politico e sociale, o tra pubblico e privato, che nella vicenda storica dello Stato moderno in Europa sono andate affermandosi. Si tratta piuttosto di ripensare quella vicenda al di là delle categorie e dei modelli che ci sono consegnati dalla tradizione, e sempre con l'intento di rispondere alla domanda da cui si è partiti. Questa volta la risposta sarà per altro necessariamente più complessa e articolata, e non beneficiando più della forza della tradizione, ormai ampiamente messa in discussione, dovrà puntare per forza a enucleare di nuovo i caratteri del 'giuridico' e dello 'Stato moderno'. In altre parole, un profilo giuridico dello Stato moderno sarà ancora possibile, e forse anche indispensabile, ma solo a condizione d'intendere in un certo modo l'uno e l'altro, ovvero solo dopo che saremo tornati alla radice, a chiederci di nuovo quale 'giuridico', e quale 'Stato moderno'. È quello che qui intendiamo fare, in forma ovviamente sintetica.

2. Quale 'Stato moderno'?

A ben guardare, ciò che caratterizza i modelli della tradizione è la pretesa di individuare una cosiddetta essenza dello Stato moderno, concretizzatasi in modo esemplare e paradigmatico nell'epoca degli Stati nazionali. Ciò che viene prima è da questo punto di vista considerato come una preparazione, come un processo di progressiva affermazione di quella essenza, che è poi racchiusa nel principio di sovranità, nel grande progetto di dominio della legge sulle infinite articolazioni della società. Rivedere i modelli della tradizione significa prima di tutto superare definitivamente questa logica di tipo finalistico. E prendere atto che nella storia plurisecolare dello Stato moderno in Europa, dal XIV secolo fino a noi, sono esistite *diverse forme di Stato*, ciascuna delle quali possiede i propri caratteri, non esaurendo affatto il proprio significato nella preparazione della fase successiva. Così, lo *Stato moderno d'antico regime* nelle sue diverse manifestazioni istituzionali a partire dal XIV secolo costituisce, a mio parere, una forma politica distinta e autonoma, che deve essere letta per ciò che realmente ha prodotto in Europa nell'organizzazione dei rapporti politici e sociali, e non

quale prima e imperfetta manifestazione embrionale di quella cosiddetta essenza dello Stato moderno, che si sarebbe poi realizzata dopo la Rivoluzione. Se neavrò modo, nelle considerazioni conclusive farò riferimento a un'altra e ulteriore forma di Stato, che è quella della nostra immediata contemporaneità, che appartiene ancora, a mio giudizio, alla tradizione europea dello Stato moderno, ma che non è più la forma dominante all'epoca degli Stati nazionali. E dunque, se si assume questo nuovo e diverso punto di vista, ciò che prima ci appariva come la forma per eccellenza dello Stato moderno, per l'appunto quella post-rivoluzionaria del diciannovesimo secolo e della prima metà del ventesimo, rischia ora di essere considerato al massimo come *uno* dei modi d'essere dello Stato moderno, storicamente determinato e circoscritto come tutti gli altri.

Entro un quadro di questo genere tutto torna in discussione e diviene più di sempre decisivo lo studio dei primi secoli, la comprensione dello Stato moderno prima della Rivoluzione. Di quale *Stato moderno* è possibile parlare con riferimento a quei secoli? Altrove ho tentato in questo senso una tipizzazione, che ripeto qui in forma necessariamente sintetica³.

A mio avviso, esiste *Stato moderno* in Europa dal momento in cui si afferma, a partire all'incirca dal XIV secolo, una dimensione nuova, che definirei semplicemente come *governo del territorio*. Il governo del territorio è composto da tre elementi: (1) la presenza di un signore che esercita in modo sempre più intenso e concentrato i poteri di *imperium*, ovvero il potere di dire la giustizia, di esigere le imposte e di chiamare alle armi, con riferimento a una realtà integrata, che è per l'appunto il territorio, e dunque qualcosa di più e di diverso da un semplice insieme di terre; (2) la tendenza a costruire una dinamica di tipo rappresentativo da parte delle forze e dei soggetti presenti sul territorio, con un duplice intento: porre limiti al signore territoriale difendendo i privilegi e gli ordinamenti di ceto e di luogo, ma anche collaborare con lui per il governo del territorio medesimo, come se questo fosse ormai una sorta di 'bene comune', e dunque ben al di là della pratica medievale del *consilium* e dell'*auxilium*; (3) la tendenza a fissare regole in forma scritta – è ben nota la forma degli *Herrschaftsverträge*, dei contratti di dominazione o di signoria –, sempre con l'intento di fissare le posizioni di ognuno sul territorio, ma anche i modi di collaborazione tra tutti i soggetti per lo scopo comune del governo del territorio.

³ Cfr. M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione*, in M. FIORAVANTI (ed), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 3 e ss.

C'è dunque questa necessaria duplicità nella configurazione dello *Stato moderno d'antico regime*: la conservazione della pluralità delle forze e dei soggetti, ma anche la loro riconduzione, sempre più organizzata e disciplinata, in un 'intero comune', che è il territorio con il suo governo. Per dirla in altro modo: ciascuna parte dell'intero conserva la sua identità, ma sempre più trova significato e speranza di conservazione e di sviluppo solo entro l'orizzonte comune, appunto come parte dell'intero. L'intero presuppone le parti che lo compongono, che in esso non sono assorbite, ma vale anche l'inverso: tutti sanno ormai che la linea di tendenza, che chiamiamo 'moderna', è quella dell'aggregazione, della consociazione disciplinata da regole condivise.

Sotto questo profilo, la genesi dello Stato moderno non è rappresentabile come *l'emersione di un soggetto nuovo*, che in quanto portatore del principio di sovranità è capace di espropriare dei loro poteri le vecchie amministrazioni, di ceto e di luogo, e dunque di affermare la legge generale e astratta sui privilegi, sui particolarismi di ogni specie. La chiave di lettura deve essere piuttosto quella del *processo d'integrazione*, della costruzione dell'orizzonte comune, che è evidentemente cosa diversa. E lo strumento giuridico per eccellenza, entro questo diverso quadro di riferimento, non può più essere la legge, ma piuttosto il *contratto*. Non si tratta ovviamente di un contratto in senso civilistico, stipulato tra individui o tra soggettività portatrici di meri interessi privati, ma di *un vero e proprio contratto costituzionale*, che può essere stipulato tra il signore e le forze e gli interessi operanti sul territorio in modo solenne, ma che può anche essere tra loro operante in modo consuetudinario, e solo parzialmente essere tradotto in forma scritta. L'intento dei soggetti contraenti è però comunque di tipo pubblicistico, di rango costituzionale: organizzare i poteri sul territorio, definire il loro ambito, e insieme a questo le finalità comuni. A mio avviso, è questo un vero e proprio diritto pubblico, che chiamerei *diritto pubblico territoriale*. Il diritto pubblico territoriale è il diritto pubblico dello *Stato moderno d'antico regime*, e non può dunque essere confuso con il diritto pubblico statale del diciannovesimo secolo, che ha in sé incorporato un principio di sovranità e un'organizzazione gerarchica del rapporto tra le fonti di diritto, che sono sconosciuti alla realtà statale dei secoli precedenti la Rivoluzione.

Anche la prima età moderna ha dunque avuto il suo Stato moderno, con il suo diritto pubblico. Si può perfino arrivare a sostenere che ha avuto anche il suo principio di sovranità, a condizione che sia chiara la differenza con il principio di sovranità che si affermerà successivamente, alle soglie della Rivoluzione, poiché nella situazione storica di cui stiamo trattando nessuno in sostanza oc-

cupava una posizione così monopolistica da poter legittimamente esprimere quel potere di abrogazione del diritto altrui, che è poi l'essenza della sovranità dell'età successiva, culminata negli Stati nazionali del diciannovesimo secolo. Lo stesso vale sull'altro versante del modello costituzionale, che è quello della cittadinanza. Sono convinto che già nei primi secoli dell'età moderna si formino vere e proprie appartenenze su scala territoriale, ovvero che per il tramite del contratto costituzionale si stabiliscano legami solidi di comunanza tra soggetti distinti, ma ciò non avviene – anche su questo versante, come su quello già visto dell'esercizio del potere – secondo i dettami di quel principio di esclusività, che si affermerà in seguito, e dunque l'appartenenza comune al territorio non esclude affatto la perdurante appartenenza a un luogo, a un ceto, a una corporazione, a una città.

Credo che non si insisterà mai abbastanza su questa lunga tradizione europea del diritto pubblico territoriale, su questo modo plurale e contrattuale di organizzare lo Stato sul territorio mediante lo strumento della consociazione. E tuttavia, sappiamo anche che tutto questo mondo ha avuto la sua fine, a un certo punto della vicenda dello Stato moderno. Non si tratta ora di stabilire in astratto un *dies ad quem*, ma di dire con la massima semplicità possibile qual è la causa principale della cesura interna alla storia dello Stato moderno in Europa. In una parola, credo che si tratti dell'emersione, a partire dalla metà del secolo diciassettesimo, del paradigma individualistico, associato a un principio di uguaglianza, intesa per l'appunto come uguaglianza tra gli individui astrattamente intesi, che viene assunto come vero e proprio esito obbligato della modernità. È da quel momento in poi che lo Stato moderno ha bisogno di vedere sovradeterminata la propria forza: la sua legge ha ora bisogno di tutta la forza che è necessaria per sconfiggere il particolarismo, per realizzare il principio di uguaglianza. E lo Stato non è più 'moderno' se non svolge questo compito, se nella sua legge rimane aperta la via all'eccezione, al privilegio. Con una formula di sintesi, si potrebbe dire che dopo lo *Stato moderno d'antico regime* viene lo *Stato moderno della Rivoluzione*. Dal punto di vista del secondo il primo non è più una mirabile costruzione fatta di saggia considerazione per la realtà del territorio, di equilibri ragionevoli e ponderati, ma una costruzione arbitraria e compromissoria, in senso dispregiativo, in cui ciascuno aveva cercato di conservare un pezzo del suo potere a scapito dell'interesse generale, che ora si pretendeva essere finalmente incorporato nella legge dello Stato. All'immagine di una pluralità di sfere che coesistono in uno spazio comune e di un territorio popolato da una serie folta di presenze organizzate si sostituisce l'immagine di uno spa-

zio neutro e liscio, in cui sono possibili solo due soggettività, quella dell'individuo-cittadino e quella della nazione, incorporata e rappresentata nello Stato sovrano.

Tutto cambia dunque in questa epoca, e lo stesso Stato moderno diviene completamente altra cosa rispetto a ciò che era all'interno della tradizione costituzionale europea. Questa per me è rappresentabile anche come l'ambiguità in cui rischiano di rimanere tutti i discorsi sullo Stato moderno in Europa. Bisogna infatti sempre chiederci: quale Stato moderno? Quello della tradizione e dei secoli precedenti la Rivoluzione, di stampo consociativo e pluralistico, o quello della Rivoluzione, di stampo legalistico e monistico?

Si sarà già compreso che nel rispondere a questa domanda si nega previamente un nesso di stampo continuistico tra le due forme di Stato. Come già osservato, si tratta, a mio avviso, per l'appunto di *due forme di Stato*, e la prima di esse ha la propria autonoma vita, che non si esaurisce affatto nella preparazione della seconda. In altre parole, prendendo per un attimo un solo lato del nostro modello costituzionale, ciò che si sostiene è che la concentrazione dei poteri d'*imperium* sul territorio nei primi secoli dell'età moderna è un dato reale, ma che sarebbe altamente deformante considerarla semplicemente come il primo passo di un cammino con un esito obbligato nel principio di sovranità che si affermerà alle soglie della Rivoluzione. Si deve peraltro subito chiarire che liberarsi dall'ipoteca continuistica non vuol dire affatto far risorgere l'altro grande mito, che è certamente quello della frattura, della discontinuità assoluta. Significa solo comprendere che la tensione interna allo *Stato moderno d'antico regime*, tra il signore e i ceti, o tra il centro e la periferia, deve essere letta per quello che è in sé, e non come una sorta di lungo e instabile equilibrio destinato quasi per sua natura a risolversi dalla parte del signore, del centro, e dunque dalla parte di ciò che poi sarà il principio di sovranità. E dunque significa comprendere che solo un aspetto della plurisecolare vicenda dello Stato moderno dell'età precedente la Rivoluzione – e forse neppure il più rilevante, e comunque presente solo a partire da una certa epoca, a ridosso della Rivoluzione medesima – è leggibile in chiave di preparazione di ciò che verrà dopo, e che avrà il suo compimento nell'età degli Stati nazionali.

Liberarsi dall'ipoteca continuistica ha infine un altro effetto benefico. In questo modo, la storia costituzionale europea non è più dominata da alcuna essenza, chiamata a realizzarsi progressivamente, e ogni forma di Stato torna nei suoi confini, e nel proprio tempo storico. Diviene così possibile un'opera che chiamerei di *comparazione diacronica*, tra diverse forme di Stato ormai integralmente storicizzate in quanto appartenute a tempi storici diversi, e dun-

que anche tra le due forme che abbiamo trattato, tra lo *Stato moderno d'antico regime* e lo *Stato moderno della Rivoluzione*. Su questo piano, rispettoso delle diversità, sarà finalmente possibile ricostruire anche i fili di continuità, che pure esistono, ma che in questa linea dovranno risultare dalla ricerca, ed essere verificati caso per caso, senza più pretendere che in essi sia comunque riposto il senso complessivo della vicenda intera dello Stato moderno.

3. Conclusioni

Le parole di conclusione sono rivolte infine più direttamente a rispondere alla domanda da cui siamo partiti: è possibile un profilo giuridico dello Stato moderno? Ritengo di sì, ma a una condizione: che il 'giuridico' non sia più individuato con riferimento a una sola delle forme di Stato presenti nella vicenda plurisecolare dello Stato moderno in Europa, ovvero allo *Stato moderno della Rivoluzione*, e dunque non sia più letto esclusivamente in chiave di legge dello Stato, di dominio della legge generale e astratta, di eliminazione delle fonti di diritto con essa confliggenti. Nella linea qui proposta, si deve accettare il fatto che nella storia dello Stato moderno ha svolto un ruolo essenziale anche un altro 'giuridico', il *contratto*, e che per lunghi secoli questa è stata anzi la dimensione essenziale del 'giuridico' in Europa, operante in senso orizzontale, nella logica obbligatoria del mutuo riconoscimento, nel senso dell'integrazione ben più che dell'abrogazione⁴. Ciò che si nega, in altre parole, è che il 'giuridico' insito nella vicenda dello Stato moderno sia solo quello che si esprime nel potere sovrano di fare e di abrogare la legge, secondo la visione gerarchica del rapporto tra le fonti di diritto. Per lo meno altrettanto rilevante nella vicenda intera dello Stato moderno in Europa è stato il contratto, l'altro 'giuridico', che rinvia a un'altra immagine del 'moderno', che è quella del disciplinamento, dell'integrazione regolata delle forze, della consociazione entro un orizzonte comune. Dunque, la risposta alla domanda di partenza è positiva, ma a condizione che nel 'giuridico' dello Stato moderno sia conservata tutta la ricchezza e la pluralità di forme che esso ha storicamente dispiegato nell'effettiva realtà del governo dei territori in Europa.

C'è poi un ultimo aspetto cui è necessario per lo meno accennare nell'ambito di queste conclusioni. Uscire dalla logica continuistica significa anche evitare di collocare il nostro attuale e immediato presente costituzionale alla fine di una catena in cui ogni

⁴ Con la figura del contratto, riprendo qui il modello dello Stato moderno come 'ragionevole equilibrio' che era la terza immagine dello Stato moderno su cui si era lavorato per la redazione della 'voce' *Stato* (storia).

anello precede e rende possibile quello successivo. Fin quando rimarremo in questa logica, dalla nostra posizione di oggi, e rivolti indietro, continueremo a vedere solo ciò che immediatamente ci precede, ovvero lo Stato nazionale sovrano del diciannovesimo secolo, e solo per suo tramite leggeremo il passato più risalente, immancabilmente deformato, e ragioneremo sul nostro presente e sul nostro futuro, leggendolo invariabilmente – come quasi sempre accade – in chiave di ‘crisi’ di quel medesimo Stato nazionale sovrano. Ma proviamo a ragionare in termini diversi su quella che io chiamo *la tradizione costituzionale europea*.

Uno dei principali compiti di oggi è proprio quello di restituire a tale tradizione la sua ricchezza, la sua complessità, anche con riferimento ai secoli precedenti la Rivoluzione. Sono perfettamente convinto che l’Europa di oggi è figlia anche di quei secoli, oltre che della Rivoluzione medesima. Altrove ho a questo proposito ipotizzato⁵ – e qui posso ripetermi solo con un breve accenno – che la forma di Stato dominante oggi in Europa sia il precipitato storico di quella medesima tradizione costituzionale europea nella sua interezza, e che in essa siano dunque venuti a confluire elementi presenti in diverse fasi storiche, e oggi di nuovo straordinariamente vivi. Basti pensare in questa direzione – per limitarci a un solo aspetto – all’ampio ruolo della giurisdizione nell’esperienza delle democrazie contemporanee, e in particolare di quella costituzionale, in cui viene esaltato al massimo il lato pluralistico delle costituzioni democratiche, e a tratti sembra davvero rivivere lo *jus dicere* come forma suprema di governo, come ricerca massima dell’equilibrio, della composizione pacifica della pluralità dei diritti e dei bisogni di cui la società si compone. Può sembrare azzardata una tesi come questa, che tende a congiungere ciò che è più risalente con ciò che è più immediatamente presente. In realtà, mi sembra assai più improbabile una spiegazione del nostro presente costituzionale tutta in chiave di ‘crisi’ del nostro passato immediato, ovvero del sistema degli Stati nazionali sovrani, come se le grandi e imponenti trasformazioni che abbiamo vissuto nel ventesimo secolo fossero state tutte improvvisate, tutte determinate da avvenimenti contingenti, tutte da leggere invariabilmente in chiave di ‘deviazione’ dal modello dello Stato nazionale.

Al contrario, nella linea che proponiamo è insita la necessità di riscoprire, anche in rapporto al nostro presente, la profondità plurisecolare della tradizione costituzionale europea. A mio parere, solo in quest’ottica è fino in fondo comprensibile ciò che sta accadendo anche nella più recentissima fase in Europa, in particolare

⁵ Cfr. M. FIORAVANTI, *Stato e Costituzione*, cit.

con la firma del Trattato Costituzionale Europeo. È ormai chiaro a questo proposito quanto siano logori lo schema della 'crisi' degli Stati nazionali sovrani e quello collegato della 'cessione' di sovranità. In realtà, bisogna essere capaci di vedere in tutto questo una straordinaria manifestazione di vitalità degli Stati medesimi, ormai ben diversi da quelli del diciannovesimo secolo e della prima metà del ventesimo, e dunque per questo motivo capaci di operare in linea con la tradizione costituzionale europea, con lo strumento del contratto costituzionale, sul piano dell'equilibrio, della consociazione, della costruzione di un orizzonte comune. Il fatto che a tutto questo si giunga senza imporre una nuova sovranità in senso soggettivo e potestativo, ovvero una sorta di super-Stato europeo destinato ad assorbire gli Stati esistenti, dimostra di nuovo quanto siano ancora vitali quelle immagini, qualche volta già evocate, di una pluralità di sfere che coesistono in uno spazio comune, o di un intero composto di parti distinte, che tali rimangono pur trovando il loro significato più pieno solo entro l'intero. Oggi l'Europa è per l'appunto questo: i singoli Stati sono sempre più pensabili solo entro l'Europa, ma quest'ultima, a sua volta, è niente come Unione se non partendo dagli Stati medesimi. Sono convinto che questo gioco tra 'intero' e 'parti' sia in fondo il vero filo conduttore della vicenda dello Stato moderno in Europa, e che il più potente fattore disciplinante all'interno di quel gioco sia stato, in diverse forme e con diverse modalità, proprio il diritto. Questo è in definitiva il profilo giuridico dello Stato moderno che ancora oggi pare essere per molti versi indispensabile.